

Legge regionale 08 agosto 2021 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

## **Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori**

### **Art. 23**

*(Regolamento di attuazione)*

**1.** Con regolamento regionale sono stabiliti:

**a)** i requisiti strutturali e organizzativi ai fini del funzionamento delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 14;

**b)** i requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 19, nonché le regole di aggiornamento e tenuta dell'elenco stesso;

**c)** i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse afferenti alle quote del Fondo di cui all'articolo 21.

**2.** Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.